

## **Lotta al «terrorismo internazionale»: la rinnovata ideologia del nemico tra guerra globale permanente e legislazione emergenziale(1).**

*di Ubaldo Nazzaro*

**Sommario:**1 .Cenni introduttivi: la funzione etichettante del termine «terrorismo» e il «terrorismo di Stato» U.S.A.- 2. Lo scenario mondiale all'indomani dell'11 settembre 2001 tra «guerra preventivo/permanente» e legislazione emergenziale.- 3. L'Italia tra i meccanismi di aggiramento del principio costituzionale del ripudio della guerra (art. 11 Cost.) e il rinnovato diritto penale emergenziale del nemico.- 4. Dalla contrapposizione nemico «esterno/interno» alla lotta al «nemico globale».

### *1. Cenni introduttivi: la funzione etichettante del termine «terrorismo» e il «terrorismo di Stato» U.S.A.*

La recente offensiva israeliana alle popolazioni palestinesi della striscia di Gaza, causa di un nuovo genocidio di innocenti e risposta sproporzionata al lancio di missili Kassam effettuato da Hamas (Islamic Resistance Movement) – già inserita nell'elenco delle Foreign Terrorist organizations(2), come sempre più spesso accade ai movimenti di resistenza popolare, disconosciuti, in tal modo, addirittura quale controparte nei conflitti – rilancia il quesito sul rapporto tra aggressori e aggrediti, laddove i primi, forze di occupazione dei territori dei secondi, si richiamano a un formale diritto di difesa, che si rivela, tuttavia, sostanziale rappresaglia nei confronti di civili, effettuando, così, un ribaltamento dei ruoli.

La nuova tragica *escalation* nell'oramai storica guerra tra Israele e Palestina ci induce, in particolare, ad alcune riflessioni sull'utilizzo dell'etichetta «terrorista», strumentale a politiche di aggressione militare, soprattutto a seguito dell'11 settembre 2001.

Gli attacchi alle Torri Gemelle di New York hanno rinnovato, su scala mondiale, il dibattito sul rapporto tra «terrorismo» (inteso secondo l'accezione data a esso dai soggetti istituzionali) e democrazia, che vede storicamente contrapposti, da un lato, i sostenitori di istanze esclusivamente preventive e repressive e, dall'altro, i difensori delle esigenze di libertà e tutela dei diritti costituzionalmente garantiti anche nelle situazioni più estreme di emergenza.

In particolare, la strumentalizzazione mediatica delle vicende e l'uso distorto delle immagini dell'11 settembre 2001 sono finalizzate a giustificare (*rectius*, legittimare!), agli occhi dell'opinione pubblica, qualsiasi forma di violenza: bombardamenti di popolazioni civili inermi, moltiplicazione di prigioni *lager*, ricorso sempre più frequente alla tortura, detenzione all'infinito di individui cui viene negato qualsiasi *status* giuridico, sia quello di cittadino, sia quello di prigioniero di guerra. Del resto, il criterio di sicurezza, inteso come valore supremo e assoluto dell'ordinamento, cui però è estranea la tutela dei bisogni sociali, è da sempre utilizzato esclusivamente a fini repressivi(3) e appare oggi quanto mai antitetico ai principi di libertà, solidarietà e uguaglianza: l'allarme terroristico è agitato per disarticolare le organizzazioni politiche antagoniste o, più semplicemente, per inibire i movimenti di protesta.

Risulta oggi più che mai evidente come il termine «terrorismo» si carichi delle valenze più disparate, dal momento che «significa cose differenti per persone differenti»(4). Ed è proprio la possibilità da esso offerta di una pluralità indiscriminata di impieghi a determinare, anche nella legislazione più recente, difficoltà nel definirne articolatamente e univocamente la fattispecie.

E quando all'uso strategico della violenza funzionale alla diffusione del terrore ricorrono gli attori istituzionali, i metodi violenti sono destinati a rimanere segreti, agevolmente celati sotto l'ombrello della legittimazione governativa(5). Si parla, in proposito, di «terrorismo di Stato», funzionale alla destabilizzazione della società civile, alla creazione di una situazione di ingovernabilità tesa alla giustificazione o di un intervento militare *golpista* o, quantomeno, di un ulteriore irrigidimento delle

istituzioni statali in senso autoritario e alla soppressione, in generale, del «nemico».

Vengono, viceversa, storicamente etichettati quali «terroristi» i soli soggetti non istituzionali (gruppi insurrezionali, rivoluzionari, oppositori politici) al fine di delegittimare le lotte per la rivendicazione dei diritti o la riappropriazione dei bisogni negati(6).

Non essendovi una parità di forze tra governi e oppositori vengono, complici il controllo e la manipolazione dei *media* da parte dei primi, stigmatizzati solo i metodi violenti dei secondi, che, privi dei medesimi strumenti bellici degli aggressori-liberatori, sono costretti a utilizzare come arma di resistenza e di difesa gli unici mezzi di cui dispongono: i loro corpi e le loro vite! Una sproporzione nella tecnologia militare sussiste, altresì, tra Paesi oppressori e oppressi - si pensi alla disparità di armamenti nella guerra tra Israele e Palestina e, ancor più, in quella tra U.S.A. e Iraq - che induce questi ultimi all'utilizzo, talvolta, di modalità di lotta ritenute non convenzionali o illegali.

Una distinzione tra violenza legittima e illegittima è, tuttavia, nei sopradescritti contesti aberrante: si stigmatizzano gli attentati, ma non i bombardamenti o i massacri di massa compiuti dai governi(7).

D'altra parte, gli U.S.A., che, soprattutto a seguito dell'11 settembre 2001, sono i paladini della guerra globale antiterroristica, rappresentano gli ideatori e i principali pianificatori della strategia del «terrorismo di Stato». Un tragico esempio è offerto dalle vicende che hanno interessato i Paesi dell'America Latina, dove, soprattutto tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso, regimi dittatoriali, instauratisi, con la complicità dell'occulta regia nordamericana, a seguito di *golpe* militari, sono stati responsabili, tra gli innumerevoli crimini, di centinaia di migliaia di vittime.

A tal riguardo, vogliamo ricordare un altro tragico 11 settembre, quello del 1973, il giorno del bombardamento della Moneda, il palazzo presidenziale cileno, preludio del colpo di Stato del generale Augusto Pinochet, del «suicidio-omicidio» del presidente Salvador Allende, democraticamente eletto, e dell'inizio, in Cile, di una delle dittature più sanguinarie del XX secolo. Tale *golpe* militare rientrava nella più ampia e tristemente nota «operazione Condor», pianificata dalla C.I.A. per conto degli Stati Uniti e finalizzata, con il pretesto di sconfiggere il «cancro del comunismo», a inibire quel processo di democratizzazione che stava interessando il continente latinoamericano tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso, favorendo e sostenendo le dittature, tra l'altro, in Argentina, Uruguay, Brasile, Bolivia e Paraguay. Il «piano Condor» aveva come obiettivo strategico la creazione di un coordinamento per l'eliminazione degli oppositori in tutto il «Cono Sur» d'America, attraverso l'utilizzo dello strumento della *desaparición*(8).

Ma ciò che risulta più doloroso e incomprensibile è che ancora oggi, soprattutto nell'area geopolitica in esame, il controllo dei soggetti deboli e indifesi si realizza attraverso la criminalizzazione delle lotte sociali etichettate come atti di sovversione, con l'ausilio di polizie corrotte, di militari o, sempre più spesso, di paramilitari(9). L'esperienza brasiliana, in particolare, ha conosciuto, sotto la dittatura, la repressione, a esempio, dei movimenti di rivendicazione del diritto alla terra, che nel 1984 hanno portato alla costituzione del M.S.T. (10); meno giustificabile è l'atteggiamento del Governo Lula che, anziché procedere all'improrogabile riforma agraria in un Paese dove il latifondo improduttivo costituisce un retaggio di un passato impermeabile a ogni forma di modernizzazione sociale, si è rassegnato a delegare ai tradizionali strumenti polizieschi la persecuzione dei *Sem Terra*.

Le strategie terroristiche statunitensi per il controllo sul continente latinoamericano continuano a essere, comunque, dispiegate in quegli Stati retti ancora da «governi amici» (*rectius*, «governi-fantoccio») degli U.S.A., come il Messico (qui lo scontro è particolarmente acceso nella regione del Chiapas) o la Colombia, attraverso la guerra c.d. di «bassa intensità», che non prevede l'utilizzo di soldati nordamericani, ma di eserciti militari e paramilitari locali, i quali perpetrano sistematiche violenze ed eliminazioni di massa ai danni delle popolazioni indigene, «colpevoli» di rivendicare il diritto all'autodeterminazione sulle proprie terre; a essere etichettati come «terroristi» sono, tuttavia, sempre i movimenti insorgenti di liberazione, quali, a, esempio, l'E.Z.L.N. (11) o le F.A.R.C.-E.P. (12) (anche queste ultime sono state inserite nella «Black List» dell'F.T.O. (13), l'elenco delle organizzazioni di «terrorismo internazionale», redatta l'8 ottobre 1999 dal Dipartimento di Stato U.S.A.) (14)

Al tempo stesso si cerca di destabilizzare gli Stati protagonisti di quel processo di democratizzazione che ha ricominciato a interessare l'America Latina a partire dalla fine degli anni novanta del secolo scorso e che sta gradualmente e drasticamente ridimensionando l'influenza nordamericana sull'area in esame, sottraendo alle imprese multinazionali il controllo delle risorse economiche attraverso politiche di nazionalizzazione dei beni; il colpo di Stato lampo in Venezuela, architettato dagli U.S.A. e organizzato ed eseguito dalle oligarchie locali, che nell'aprile del 2002 ha visto, per quarant'otto ore, la deposizione dalla sua carica e il sequestro del Presidente Hugo Chávez Frías – anch'egli, come Allende, democraticamente eletto, ma, al contrario di quest'ultimo, fortunatamente restituito in tempi rapidissimi alla propria carica istituzionale dai militari a lui fedeli, sotto l'enorme spinta di accese e partecipate mobilitazioni popolari – rappresenta, tra tutti, l'esempio più emblematico del riannodarsi delle fila di quelle trame terroristiche statunitensi da sempre attive nella ridefinizione degli assetti geopolitici nel continente.

Gli attacchi alle Torri Gemelle forniscono, adesso, l'occasione di un salto di qualità nella repressione indiscriminata delle più svariate forme di opposizione ai processi di globalizzazione: dai movimenti pacifisti alle resistenze armate.

L'iter di trasformazione dei conflitti, avviato a partire dal crollo del muro di Berlino, troverà, infatti, una più ampia e pretestuosa fonte di legittimazione nelle vicende legate all'11 settembre 2001, assumendo gli astratti connotati della lotta al c.d. «terrorismo internazionale»; sottese alla nuova idea di «guerra globale permanente» sono le medesime logiche neoliberiste caratterizzanti la terza ondata della globalizzazione economica, inaugurata dagli eventi che nel 1989 hanno sancito la fine del «bipolarismo».

Già dalla seconda metà degli anni settanta del secolo scorso è dato registrare una progressiva perdita di sovranità degli Stati nazionali, i cui interessi finiscono gradualmente con l'essere asserviti a quelli delle imprese multinazionali(15).

Il passaggio dalla seconda alla terza ondata della globalizzazione segna il definitivo concretizzarsi di uno scenario mondiale connotato dal sacrificio delle regole giuridiche a vantaggio delle ragioni di mercato: indiscussi protagonisti in una fase caratterizzata dall'egemonia dell'economico sul sociale e sul politico sono, inevitabilmente, gli organismi sovranazionali, quali la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale o l'Organizzazione Mondiale del Commercio(16).

Si assiste, così, alla definitiva sostituzione, nella sostanza, dei centri di potere politico privato a quelli pubblici. Intimamente connessa con un'economia globalizzata è, allora, la crisi, sul piano interno ai singoli ordinamenti statuali, delle democrazie costituzionali, il cui più evidente sintomo è rappresentato dal ricorso inflazionato alla legislazione emergenziale, e, la rinuncia, in generale, a istanze di pace garanti del principio di autodeterminazione dei popoli, tradite dall'affermarsi, in luogo della volontà di rendere effettiva la tutela dei diritti umani, di un vero e proprio diritto di intervento definito «umanitario», attraverso cui si impongono nuove forme di ingerenza «legalizzate», che si ridefiniscono, a partire dall'11 settembre 2001, quale lotta al «terrorismo internazionale».

## *2. Lo scenario mondiale all'indomani dell'11 settembre 2001 tra «guerra preventivo/permanente» e legislazione emergenziale.*

All'indomani degli attacchi alle Torri Gemelle di New York si configura uno scenario mondiale connotato, da un lato, dalla «guerra preventivo/permanente» e, dall'altro, da un inflazionato ricorso, a partire dal sistema statunitense, alle legislazioni emergenziali nazionali.

Quanto al primo aspetto, la ridefinizione delle strategie belliche, legittimate dalla strumentalizzazione dei «fatti dell'11 settembre», affonda le radici nella nascita dell'O.N.U., organismo sostenitore di un principio di pace inoperante nei confronti delle proprie potenze egemoni e funzionale, viceversa, alla esclusiva regolazione di marginalità e conflittualità sociale e alla negazione, in generale, del diritto di autodeterminazione dei popoli(17).

Tra le ragioni della nascita della summenzionata organizzazione vi è, altresì, la necessità del superamento degli arcaici processi di colonizzazione e dell'elaborazione di nuove forme di ricolonizzazione

economica, tese all'inibizione delle lotte di liberazione nazionali e funzionali al non riconoscimento della sovranità di tutti i Paesi(18).

Dalla sua strutturazione – i due organi di più ampio rilievo sono l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza(19): la prima composta, anziché dagli eletti dei popoli del mondo o, quantomeno, dai parlamentari degli Stati appartenenti, da diplomatici scelti dai governi; la seconda esclusiva espressione delle cinque maggiori potenze che siedono a titolo permanente e hanno diritto di veto(20) – si evince che l'Organizzazione delle Nazioni Unite non è emanazione della volontà popolare mondiale, ma fondata unicamente sul potere dei capitali di U.S.A., Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia.

L'O.N.U. svolge un ruolo di formale garante *super partes* nello scacchiere internazionale e delega ai sopracitati organismi sovranazionali (tra tutti, F.M.I., B.M., O.M.C.) il compito di determinare, di fatto, le politiche economiche, lasciando ai singoli Paesi scarsi (*rectius*, inesistenti) margini di discrezionalità(21); a cominciare dagli anni ottanta/novanta del secolo scorso, poi, a copertura delle azioni non ufficiali dei governi intervengono, altresì, sempre più spesso le Organizzazioni Non Governative(22).

La prima guerra del Golfo, nel 1991, segna una svolta decisiva nel processo, avviato agli inizi del 1970 e connotato dall'affermarsi di una normativa internazionale generatrice di obblighi «*erga omnes*» in capo agli Stati, attuabili unilateralmente da questi in presenza dell'impossibilità dell'O.N.U. di intervenire(23); si tende a svuotare, così, il residuale ruolo del Consiglio di sicurezza nell'autorizzare, in via esclusiva, l'uso della forza militare.

L'intervento in Iraq del 1991, legittimato da un *placet* formale del Consiglio medesimo, viene di fatto assunto dagli U.S.A. e dagli alleati, favorendo, nel corso degli anni novanta del secolo scorso, il rafforzarsi di una pratica consistente nella concessione di vere e proprie deleghe in bianco, attraverso le quali gli Stati si sostituiscono alle Nazioni Unite nella gestione dei conflitti(24).

A partire dall'ultimo decennio del millennio passato, complice l'"emergenza" nei Balcani, trova, poi, definitiva consacrazione l'ideologia della guerra umanitaria, espressione di una rinnovata logica imperialista, ridelineatasi attorno all'esaltazione strumentale degli etnocentrismi identitari e dei nazionalismi locali(25). Le storiche contraddizioni politiche e socio-economiche connotanti l'area geografica in esame, ricomposte nella Confederazione jugoslava di Tito, si sono riacutizzate a seguito dell'esportazione del modello occidentale di liberismo e *deregulation* selvaggia, che hanno condotto alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, processo in cui un ruolo determinante è stato svolto da superpotenze, *in primis* U.S.A., Germania o Stato del Vaticano, e, in generale, dagli organismi sovranazionali(26).

La costruzione del «paradigma etnico»(27), *Leitmotiv* mediatico della guerra civile, è, allora, utilizzato per la stigmatizzazione esclusiva delle azioni cruente di una sola parte in conflitto, quella rappresentata dai Serbi, omettendo, al tempo stesso, dolosamente ogni riferimento all'analogo trattamento riservato in passato a questi dal governo Croato e ignorando, in ogni caso, le necessarie distinzioni da operare tra attori istituzionali e popolazioni, le sole vittime della ferocia bellica; la strategia della disinformazione sarà, poi, funzionale alla legittimazione della successiva aggressione militare in Kosovo.

La teoria dell'ingerenza umanitaria presuppone la sovrapposizione tra i diritti internazionale e interno – nella misura in cui il primo dovrebbe essere operante direttamente nei confronti dei singoli individui e imporsi quale *ius cogens*, in modo da rendere superabile l'invalidità delle frontiere nazionali – e si fonda sulla complicità di talune potenti O.N.G., vere e proprie lobbies economiche (al pari di altre multinazionali, come quella delle armi(28)) in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'opinione pubblica mondiale(29).

Le mire espansionistiche geopolitiche statunitensi, laddove le popolazioni civili inermi diventano obiettivi inevitabili e i cosiddetti «danni collaterali» si rivelano parte strutturale e non congiunturale del conflitto, necessitano di una nuova fonte di legittimazione ideologica, che sarà offerta dagli attacchi alle Torri Gemelle.

A seguito delle vicende dell'11 settembre 2001, la lotta al c.d. «terrorismo internazionale» fornisce l'occasione per il definitivo svuotamento del ruolo del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U., non più esclusivo garante della pace, e diventa l'unico e pretestuoso elemento fondante per il ridefinirsi di una politica di aggressione militare.

L'operazione «Enduring Freedom» in Afghanistan, intrapresa il 7 ottobre 2001, e, soprattutto, l'intervento in Iraq, avviato nel marzo del 2003 e giammai esplicitamente autorizzato dalle tre Risoluzioni delle Nazioni Unite (neanche dalla terza, la n. 1441 del novembre del 2002) (30), che la passata Amministrazione Bush ha, viceversa, indicato come prove di un *placet* all'invasione, segnano il definitivo affermarsi dell'ideologia della «guerra preventivo/permanente».

Le contraddizioni della strategia interventista nordamericana, in violazione degli impegni legali derivanti dalla Carta dell'O.N.U., degli altri trattati obbligatori e dei principi di diritto internazionale(31), si evidenziano soprattutto nella millantata esistenza di armi di distruzione di massa, giammai rinvenute, al fine di giustificare l'uso della forza militare a notevole distanza di tempo dall'11 settembre 2001. In conflitti tuttora irrisolti (se per soluzione si ha la pretesa di intendere la pacificazione dell'area geografica di turno o, addirittura, la liberazione dei popoli da dittature in passato comunque funzionali alle strategie geopolitiche statunitensi) risulta palese l'esistenza, al di là dell'intreccio di interessi delle parti in gioco, di vere e proprie resistenze popolari all'aggressione straniera.

Da censurare, poi, il grottesco spettacolo mediatico dell'esecuzione di Saddam Hussein, avvenuta il 30 dicembre 2006, a seguito di un processo-farsa di fronte al Tribunale speciale iracheno (T.S.I.), organismo inadatto alla valutazione di crimini internazionali e privo di indipendenza e imparzialità, essendo stato costituito, nel dicembre 2003, a seguito di un'ordinanza della *Coalition Provisional Authority* (l'Autorità provvisoria della Coalizione), insediata, il 13 luglio 2003, dai Paesi occupanti e direttamente controllata dagli U.S.A. (32)

Si lamenta, in particolare, sia l'assenza di giudici indicati dall'O.N.U. in un organo giurisdizionale di diritto interno atipico, in quanto emanazione delle forze di occupazione, sia la violazione del principio di legalità della pena, non predefinita secondo lo Statuto del T.S.I., nei limiti minimi e massimi edittali, in relazione ai reati in esso contemplati(33).

Quanto al secondo livello attraverso cui si concretizza la reazione agli attacchi alle Torri Gemelle, una nuova ondata emergenziale caratterizzerà le legislazioni nazionali statunitense ed europee, con irrimediabile compromissione delle garanzie costituzionali.

Un *iter* connotato da misure liberticide, tra le quali ampio rilievo assumono i decreti d'urgenza (i cc.dd. *Orders*), è avviato negli Stati Uniti a partire dal 26 ottobre 2001, data di approvazione, da parte del Senato, dello *USA Patriot Act*, recante un allargamento della già indefinita nozione di terrorismo a tutte le attività potenzialmente minanti la «sicurezza nazionale», sino a ricomprendervi la fattispecie di «*domestic terrorism*», tesa a colpire le svariate manifestazioni di opposizione politica(34).

Il provvedimento legislativo in esame, comportante gravi limitazioni alle garanzie difensive riconosciute dalla carta costituzionale statunitense (*Bill of Rights*) in relazione alle intercettazioni, ai sequestri e alle perquisizioni, attribuisce, in particolare, all'*Attorney general* la facoltà di detenere in stato di arresto, senza alcuna formale accusa, per un periodo non superiore ai sette giorni, il «suspect terrorist» o «suspect alien»(35).

Il successivo decreto presidenziale (*President Issues Military Order*) del 13 novembre 2001 provvede, quindi, ad autorizzare la detenzione indefinita di soggetti nei confronti dei quali sussistano, a discrezione dell'allora Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, sospetti di terrorismo(36); ai medesimi viene disconosciuto ogni *status* giuridico e non sono sottoposti né alla legge, né al giudizio.

Viene, così, inaugurato il sistema detentivo di Guantanamo, la più famigerata delle prigioni *lager*, nella quale saranno reclusi sia individui arrestati segretamente all'interno dei confini nazionali statunitensi, sia, soprattutto, combattenti imprigionati nei conflitti (*in primis*, i talebani catturati in Afghanistan nel corso dell'operazione «Enduring Freedom»), sottratti, da un lato, alle garanzie della III Convenzione di Ginevra del 1949, dettate per i prigionieri di guerra, e non oggetto, dall'altro, neanche di formali accuse da accertare con un regolare processo secondo le leggi vigenti negli U.S.A., come accade per i comuni imputati; tali soggetti, definiti «*unlawful*» o «*enemy combatants*», poiché «irregolari» rispetto ai «*prisoners of war*», vengono deportati in particolari centri di detenzione, che assumono la dimensione di spazi extra-territoriali al di fuori di ogni controllo giurisdizionale, e detenuti *sine die* e *sine iudicio*(37).

La Corte Suprema statunitense ha messo, dal canto suo, in discussione tale sistema punitivo, attraverso tre pronunce del 2004, aventi a oggetto *habeas corpus petitions* per taluni «prigionieri» di Guantanamo (si tratta dei casi Rasul, Hamdi e Padilla), intraprendendo un percorso il cui punto più rilevante è rappresentato dalla sentenza del 29 giugno 2006(38).

Nella decisione in esame, avente a oggetto il ricorso di Hamdan, l'autista e guardia del corpo di Osama Bin Laden, imprigionato durante il conflitto in Afghanistan, si ribadisce l'illegittimità – in quanto in contrasto con il diritto interno e internazionale, nonché con le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 – delle commissioni militari speciali, laddove la loro istituzione e regolamentazione sia affidata al Presidente degli Stati Uniti, anziché al Congresso, cui vengono, adesso, riconsegnate quelle facoltà e attribuzioni usurpate al potere legislativo dall'esecutivo(39).

La replica di quest'ultimo alla dichiarazione d'incostituzionalità, relativamente alle parti sopra descritte, della vigente legislazione emergenziale antiterroristica da parte della Corte Suprema, non si è fatta, tuttavia, attendere. L'esecutivo ha "imposto" al Congresso – ove i repubblicani avevano, all'epoca, una rilevante maggioranza di rappresentanti, sia al Senato, sia alla Camera – il *Military Commission Act*, firmato da George W. Bush il 17 ottobre 2006, che consentirà alla Cia di proseguire le proprie discutibili pratiche di interrogatorio nei confronti dei presunti "leader terroristi", sospendendo, con efficacia retroattiva a tutte le ipotesi di soggetti detenuti a partire dall'11 settembre 2001, l'*habeas corpus*: si rende, in tal modo, insindacabile, innanzi all'autorità giudiziaria, ogni irregolarità detentiva o procedurale(40).

La rinnovata negazione dell'applicabilità della III Convenzione di Ginevra, a opera del *Military Commission Act*, ribadisce la legittimità della detenzione infinita e della tortura permanente – fondate unicamente su una decisione del Presidente – nei confronti del combattente illegale, concetto generico di ampia accezione, includente chiunque, cittadini nordamericani compresi, manifesti ostilità contro il Paese; si consuma, così, la definitiva erosione delle garanzie costituzionali e l'"istituzionalizzazione" della violazione dei diritti umani.

L'ennesima risposta della Suprema Corte, attraverso la sentenza del 12 giugno 2008, ribadisce l'incostituzionalità della sez. 7 "*Habeas Corpus Matters*" del *Military Commission Act*.

Si esaurisce, così, l'*iter* della legislazione emergenziale antiterroristica della passata Amministrazione Bush. Un passo indietro, di fronte all'indignazione mondiale delle organizzazioni umanitarie e, in generale, della comunità internazionale, è stato, adesso, compiuto dal nuovo Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che, all'indomani dell'insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio 2009, ha incontrato i vertici militari al fine di concordare la sospensione, per quattro mesi, di tutti i processi nei confronti dei detenuti di Guantanamo, in attesa, soprattutto, della chiusura, prevista per fine anno, della prigione *lager* assurta a simbolo epocale della violazione dei diritti umani.

Recentemente, a metà dello scorso marzo, è stata, poi, definitivamente obliterata la dizione "combattente nemico"; ai sensi delle intenzioni dichiarate dal ministro della Giustizia Usa Eric Holder, la nuova Amministrazione Obama – inaugurando una nuova politica di detenzione di presunti terroristi, fondata, non più sugli illimitati poteri del Presidente come capo delle forze armate, ma sulle regole imposte dal diritto internazionale – ritiene, ora, soggetti a reclusione solo coloro i quali abbiano dato un sostanziale contributo ad al Qaeda.

Si attende, adesso, la collaborazione di tutti i Paesi dell'Unione Europea nella realizzazione di tale processo, offrendo ciascuno la disponibilità ad accogliere i prigionieri già ritenuti innocenti.

### 3. *L'Italia tra i meccanismi di aggiramento del principio costituzionale del ripudio della guerra (art. 11 Cost.) e il rinnovato diritto penale emergenziale del nemico.*

La reazione dell'Italia agli attacchi alle Torri Gemelle di New York è stata, da un lato, l'acquiescenza alle mire espansionistiche statunitensi e, dall'altro, l'immediata ricezione comunitaria della normativa antiterroristica.

Quanto al primo aspetto, la presenza dei militari italiani sui teatri di guerra (Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libano e, adesso, la disponibilità a

presidiare la costa antistante la striscia di Gaza) è stata maldestramente mascherata sotto il manto di operazioni di pace (*peace keeping, peace making, peace building, peace enforcement*) (41) o «missioni di ingerenza umanitaria».

Tali forme di intervento, da parte delle forze armate del nostro Paese, presentano, sul piano legislativo interno, un difficile inquadramento in materia processual-penalistica(42); l'unificazione di due concetti per definizione antitetici, quali quelli di guerra e pace, si risolve, dopo l'utilizzo delle sopraccitate formule, in cui si palesa la predominanza esclusivamente formale della parola *peace*, nell'ulteriore espressione «*stability*» o «*rule of law operations*», lasciando, tuttavia, intatta la palese natura di aggressione militare delle suddette operazioni(43).

Il «terrorismo bellico» è considerato uno strumento di «esportazione di democrazia» e le resistenze popolari vengono, viceversa, etichettate come terroriste: in tale ottica, i militari appartenenti a forze di occupazione neo-coloniali deceduti nei conflitti diventano, agli occhi di un'opinione pubblica costruita dai *media* dei rispettivi Paesi, «martiri».

Ai sensi dell'art. 11 della Carta costituzionale, «l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Il principio pacifista risulta nel corso degli anni indebolito, come si osserva in dottrina(44), da chi, nell'ambito della nostra tradizione giurpubblicistica, condivide la tesi secondo la quale il ripudio contenuto nell'art. 11 Cost. sia «nullo per impossibilità della prestazione dedotta, ovvero dell'oggetto».

Avendo l'Italia delegato alla Nato il compito di garantirne la sicurezza, verrebbe meno, per i sostenitori di tale teoria, il diritto di appellarsi al divieto costituzionale.

Al tempo stesso, un'interpretazione rigida e riduttiva del termine guerra sottrarrebbe al limite di cui all'art. 11 Cost. tutte le ipotesi non tradizionali dell'uso della forza: dalle «operazioni di polizia internazionale» ai cc.dd. interventi in «difesa dei diritti umani». Questi ultimi sono, addirittura, ritenuti un esempio di quella consuetudine internazionale che derogherebbe all'art. 2.4 Carta dell'ONU e affermerebbe il riconoscimento di un vero e proprio *ius ad bellum*(45). Gli interessi geopolitici nazionali prevalgono, così, sul diritto alla pace.

In effetti, l'art. 11 Cost., espressione della codificazione giuridica del «ripudio della guerra», viene messo definitivamente in discussione dai processi connotanti la terza ondata della globalizzazione economica(46); la fine del «bipolarismo» ha imposto il ridelinearsi di un «nuovo ordine mondiale», che necessita della trasformazione del concetto stesso di conflitto, funzionale a garantire nuove forme di aggressione militare, tali da consentire l'aggiramento dei principi costituzionali dei rispettivi Paesi invasori.

Si parla, adesso, di consuetudini internazionali legittimanti la guerra, ridefinita «umanitaria» o «di difesa preventiva», atte a svolgere una funzione integrativa rispetto all'art. 11 Cost.; ci si richiama, al riguardo, alla teoria del «bilanciamento» di interessi, per effetto della quale il principio pacifista, equiparato a quelle azioni belliche che assurgono a valore di lotta al «terrorismo», risulta di fatto aggirato(47).

Il presunto conflitto interno all'art. 11 Cost., tra le due parti di cui consta, trova, quindi, soluzione con il rafforzamento della seconda a discapito della prima, laddove viene valorizzato esclusivamente l'aspetto degli obblighi vincolanti gli Stati nei confronti degli organismi internazionali, tesi ad «assicurare la pace» (48): impegno che, viceversa, si traduce interamente nella definizione di uno scenario mondiale caratterizzato dalla guerra globale permanente.

A giudizio di certa dottrina, tuttavia, la contrapposizione interna all'art. 11 Cost. non sussiste, in quanto l'errore sempre più diffuso consiste nel tentativo di strumentalizzarne la seconda parte, isolandola dalla prima, anziché nel riconoscere, come si dovrebbe, l'inscindibilità dell'intero articolo(49): da tale più corretta interpretazione risulta salvo il valore incondizionato del principio pacifista.

Le «guerre di globalizzazione», difettando dei presupposti della «retta condotta», poiché le vittime sono rappresentate soprattutto dalle popolazioni civili, e della «retta causa», essendoci già espressi a proposito dell'utilizzo distorto del concetto di lotta al «terrorismo internazionale» per mascherare politiche di aggressione militare, non

possono essere giammai definite “giuste”, “umanitarie” o “di difesa preventiva” (50).

Quanto al secondo aspetto, quello della legislazione emergenziale, l'Italia è stata tra i primi Paesi ad accogliere gli “inviti” comunitari dell'U.E. – contenuti nella «Proposta di decisione-quadro» e nelle «Conclusioni della Presidenza e Piano di Azione», rispettivamente del 19 e 21 settembre 2001 – a un impegno degli Stati membri dell'Unione teso al conseguimento di una definizione giuridica unitaria degli elementi costitutivi della finalità terroristica.

Il provvedimento di più ampio rilievo, tra quelli immediatamente successivi ai “fatti dell'11 settembre”, è il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438 («Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale»).

La novità che ci interessa ai fini della presente trattazione è rappresentata dalla modifica, a opera dell'art. 1 della legge in esame, dell'art. 270*bis* c.p.; le strategie repressive sono nuovamente indirizzate alla riproposizione del modello di incriminazione associativa, le cui fattispecie costituiscono le ipotesi maggiormente ambigue della tradizione penale italiana, consistenti, come sono, in un'anticipazione della soglia di punibilità, tesa a colpire la mera volontà criminosa, sia pur collettiva, e a fornire, quindi, rilevanza, quanto al trattamento sanzionatorio, agli atti preparatori, in violazione dell'antico brocardo *cogitationis poenam nemo patitur* e, in generale, dei principi di legalità – con riferimento al difetto di determinatezza-tassatività, connotante soprattutto i reati di «associazione politica», da cui ampi margini di discrezionalità sono attribuiti al giudice nel definire gli elementi di tipicità della figura delittuosa – e di offensività.

Attraverso, in particolare, l'introduzione, nell'art. 270*bis* c.p., del comma 3, è recepita nel nostro ordinamento la valenza globale della finalità terroristica, caratterizzante, adesso, anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il nuovo art. 270*bis* c.p. non presenta, tuttavia, una descrizione che vada oltre il mero valore tautologico, ponendosi come una norma penale in bianco di rinvio alle definizioni di terrorismo contenute, dapprima, nella Convenzione di New York del 1999 e, quindi, nella decisione quadro 2002/475/GAI(51); a tale secondo provvedimento si giunge a seguito dell'adozione formale – da parte del Consiglio dell'U.E., il 13 giugno 2002 – della summenzionata «proposta» avanzata dalla Commissione europea il 19 settembre 2001.

Alla fase immediatamente successiva agli attacchi al «cuore» di Londra del 7 luglio 2005 è, poi, ascrivibile il D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (c.d. «decreto Pisanu»), convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155 («Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»); si compie, in tal modo, un'accelerazione decisiva nella ridefinizione di un sistema penale improntato alla lotta al «nemico».

L'art. 15 della L. n. 155/2005 introduce, in particolare, attraverso gli artt. 270*quater*, 270*quinquies* e 270*sexies* c.p., nuove figure di reato in materia(52).

Si rendono, innanzitutto, penalmente rilevanti condotte non punibili ai sensi dell'art. 270*bis* c.p., ma inquadrabili, comunque, nel più ampio contesto della “guerra permanente”; si colpisce, così, chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270*bis* c.p., «arruola una o più persone» (art. 270*quater* c.p.) ovvero «addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo» (art. 270*quinquies* c.p.) «per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale».

La nostra attenzione si sofferma sull'ultima delle tre fattispecie delittuose, laddove gli episodi di Londra forniscono al legislatore italiano l'occasione per un maldestro tentativo di colmare la lacuna definitoria dell'art. 270*bis* c.p., clonando le formule adoperate dal Consiglio dell'Unione Europea.

Attraverso l'art. 270*sexies* c.p. viene introdotto nel nostro sistema penale – mutuata dalla decisione quadro 2002/475/GAI – la definizione normativa della finalità terroristica, la quale, connota, adesso, «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale» e sono poste in essere allo scopo di «intimidire la popolazione», ovvero «costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o



astenersi dal compiere un qualsiasi atto» o ancora «destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale», mantenendo, in ogni caso, quale clausola di chiusura, un rinvio, altresì, a tutte le altre fonti normative in materia vincolanti per l'Italia.

Tale ultimo richiamo rappresenta l'ennesima violazione del principio di legalità, con riferimento, in particolare, ai difetti di «riserva di legge» e tassatività; quanto al secondo aspetto, dalle convenzioni internazionali che vincolano lo Stato italiano emerge, infatti, una nozione di terrorismo definita in relazione alla sola violenza dei mezzi, dalla quale risulta omessa la tipizzazione dei fini(53).

A nostro giudizio è, in ogni caso, improponibile una definizione non parziale e aprioristica della finalità terroristica, trattandosi di un concetto insuscettibile di oggettivazione e, da sempre, strumentalizzato esclusivamente da una sola parte, quella dei soggetti istituzionali inclini alla riaffermazione di un diritto penale dell'«autore», orientato alla «lotta al nemico», cui vengono attribuite, a partire dall'11 settembre 2001, le fattezze dell'«integralista islamico».

Si pone, così, nuovamente in discussione l'impianto dello Stato costituzionale a opera di un rinnovato interesse per il delitto politico di opinione, intriso, adesso, di tematiche religiose(54); resta, tuttavia, intatta la difficoltà di descrivere le nuove forme di presunte «organizzazioni terroriste», laddove si articolano in una fitta rete di cellule cui pervengono impulsi «da un incontrollabile sistema di comunicazione mondiale»(55).

Ci si sofferma, in dottrina(56), sulla distinzione operata da Jakobs tra il «diritto penale del cittadino» e quello «del nemico», teso, quest'ultimo, unicamente alla ridefinizione di strategie securitarie funzionali a un perenne stato di eccezione, in luogo di un ordinamento che, nel punire, mantenga comunque inalterate le garanzie costituzionali.

Il «paradigma della guerra contro il crimine»(57) comporta una militarizzazione del sistema penalistico nazionale; tale logica impone, da un lato, la «degiurisdizionalizzazione» del momento processuale, nel quale entra in gioco l'esercito (i servizi segreti a questo afferenti e le commissioni militari sostituiscono, rispettivamente, gli organi di polizia, nella fase delle indagini, e le giurisdizioni ordinarie, nelle facoltà di arresto, accertamento della colpa e irrogazione della sanzione), e, dall'altro, la «deindividualizzazione del criminale», attraverso la trasformazione del concetto di colpevolezza in quello di «pericolosità del deviante»(58).

La storica contrapposizione tra libertà e sicurezza si risolve con il sacrificio delle istanze libertarie a vantaggio della strategie securitarie: queste ultime, lungi dall'offrire protezione ai consociati ed essere orientate al rispetto dei beni giuridici, come un'opzione normativa per la pericolosità «per il fatto» imporrebbe, si risolvono esclusivamente in una funzione simbolico-repressiva di «difesa sociale», volta a colpire qualsiasi forma di dissenso(59).

Il definitivo abbandono degli strumenti offerti dallo Stato di diritto si persegue con la riproposizione, per l'appunto, della «bipolarità» cittadino/nemico: il primo, cui si accorda iniziale credito in quanto non ritenuto una minaccia per la struttura ordinamentale, rappresenta il naturale destinatario della sanzione punitiva ordinaria laddove l'originaria fiducia viene tradita; il secondo, viceversa, poiché considerato elemento pericoloso *a priori*, è da neutralizzare preventivamente, ricorrendo a un sistema di incriminazione caratterizzato dall'anticipazione della soglia di punibilità (a tal uopo giova la riproposizione delle fattispecie delittuose associative, recependo, a esempio, l'internazionalità della finalità terroristica nell'art. 270bis c.p.), dall'ampliamento delle pene e dal sacrificio delle garanzie costituzionali(60).

Al fine di sdoganare – e nel tentativo di ricondurre nell'alveo di una formale legittimità – l'improponibile modello repressivo improntato alla neutralizzazione del «nemico», lo si ripresenta con la più edulcorata espressione di «diritto penale di lotta»(61), avente a oggetto, adesso, l'«integralista islamico», cui si attribuisce la «genesì» e la continua alimentazione del fenomeno del c.d. «terrorismo internazionale»; quanto al nostro ordinamento, la nuova ondata normativa antiterroristica si inquadra nella tradizione legislativa emergenziale, riaffermando, con rinnovato vigore, la giammai tramontata ideologia, di lombrosiana memoria, della «colpevolezza d'autore», in luogo di quella «per il fatto»(62).

#### 4 .Dalla contrapposizione nemico «esterno/interno» alla lotta al «nemico globale».

Le note vicende legate all'11 settembre 2001 hanno fornito definitiva legittimazione a quel processo di trasformazione dei conflitti, avviato, a partire dal crollo del muro di Berlino e dalla conseguente fine del c.d. «bipolarismo», attraverso la sperimentazione di politiche di aggressione militare che assumono entità di vere e proprie «operazioni di polizia internazionale».

Già prima dell'episodio delle Torri Gemelle, infatti, la pianificazione delle strategie di guerra aveva tra i propri obiettivi il contenimento di marginalità e conflittualità sociale che il sistematico esproprio delle risorse da parte di società sempre più opulente a danno di aree geografiche rese sempre più povere produceva, laddove la menzogna dei grandi processi di decolonizzazione è stata adoperata per evitare, nella sostanza, la cessazione degli arcaici rapporti di interdipendenza tra i Paesi sviluppati (*rectius*, colonizzatori) e quelli in via di sviluppo (*rectius*, colonizzati).

In tali dinamiche si è affermato un vero e proprio diritto di intervento da parte di organismi sovranazionali che, complice anche il ruolo svolto da quelle subdole forme di ingerenza, chiamate ora «forze di pace», ora «aiuti umanitari», si è imposto come controllo sociale a livello globale.

Ma con la strumentalizzazione dei fatti dell'11 settembre qualcosa di nuovo interviene a giustificare tali logiche di dominio: la lotta al «terrorismo internazionale», che diventerà, d'ora in avanti, formale fonte di legittimazione per le nuove strategie di aggressione militare.

Si impone un concetto di «diritto alla guerra», direttamente riconducibile alla strategia dell'annientamento del «nemico»(63), quale facoltà che la superpotenza statunitense – espressione di più alti interessi, quelli degli ampiamente menzionati organismi sovranazionali, complice il definitivo svuotamento del ruolo del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U., non più esclusivo garante della pace, e con la connivenza diretta o indiretta di Unione Europea, Cina e Russia – si arroga unilateralmente con il pretesto di vigilare sulla sicurezza mondiale.

Una volta mascherate le reali mire espansionistiche per il controllo degli assetti geopolitici con la necessità di fronteggiare una non ben identificabile minaccia, i Paesi più impermeabili alle logiche di dominio universale potranno essere, allora, militarmente attaccati con la formale accusa di un'eventuale e spesso non riscontrata presenza sui propri territori di presunti «terroristi» o armi di distruzione di massa.

La guerra diventa, così, «preventiva», ed è mossa contro quegli Stati ostili alla definizione di un «nuovo ordine mondiale» (ai quali, per tali motivi, viene apposta l'etichetta di «canaglia»), traducendosi, sul piano sostanziale, in un'aggressione indiscriminata alle condizioni di vita e di sopravvivenza dei popoli e, in generale, nella repressione e azzeramento di tutto ciò che è difforme rispetto al «pensiero unico globale».

Si parla, al riguardo, di conflitti asimmetrici, diretti contro i civili, che implicano, per tale motivo, un incolmabile divario, esistente tra soggetti istituzionali e movimenti di resistenza, nella detenzione della tecnologia militare, ad esclusivo appannaggio dei primi, rendendo, oramai, desuete le arcaiche forme di belligeranza tra le Nazioni(64).

Centrale a tale processo di affermazione di una nuova idea di interventismo mascherato da «operazioni di polizia internazionale» è il controllo totale delle fonti di informazione, per il cui rafforzamento sempre maggiori risorse economiche sono investite, dai governi aggressori, nei mezzi di comunicazione; ruolo trainante nelle strategie di «clonazione del nemico»(65) e successiva destrutturazione delle sue «ragioni» è assunto dalla disinformazione strategica, funzionale alla diffusione di un vero e proprio «terrorismo mediatico».

La costante manipolazione dei dati e il sistematico utilizzo distorto delle immagini di resistenze popolari – dal Medio Oriente e, in particolare, dalla Palestina, al Continente africano e all'America Latina – sono da sempre tese alla preparazione, ridefinizione e valorizzazione, agli occhi di un'opinione pubblica mondiale costruita dai *media*, la guerra globale permanente nelle zone centrali del Pianeta, imprescindibili fonti di energia e ricchezza.

Risultato del processo di trasformazione dei conflitti in mere operazioni di polizia per la tutela di un nuovo indefinito bene giuridico, l'«ordine

pubblico internazionale», è – a nostro giudizio – il definitivo azzeramento del già labile confine esistente tra i concetti di nemico «esterno» e «interno».

Emblematica, in tal senso, risulta la posizione dei talebani catturati in Afghanistan e reclusi nella base statunitense di Guantanamo, ai quali, se da un lato viene negata la qualifica di prigionieri di guerra e, quindi, le garanzie imposte dalla III Convenzione di Ginevra, non è, dall'altro, rivolta neppure alcuna formale accusa da accertare con un regolare processo secondo la legge statunitense.

Che le teorie improntate alla «lotta al nemico» avessero ispirato l'affermarsi di un'ideologia autoritaria lo si era, comunque, già constatato con i regimi militari latinoamericani, i quali, soprattutto tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso, utilizzarono la dottrina della «sicurezza nazionale» per legittimare, dapprima, i *golpe* di cui furono protagonisti, e, quindi, un sistema penale privo di ogni legalità costituzionale e funzionale a una politica del terrore<sup>(66)</sup>.

E' indubbio come le tragiche vicende che accomunarono quei Paesi del «*Cono Sur*» d'America rientrassero in un più ampio disegno bellico, definito di «bassa intensità» poiché non ufficiale, ma attuato sotto l'occulta regia statunitense per il rafforzamento del controllo nordamericano su tutto il Continente.

Ed è anche evidente, allora, che le vittime della lunga e cruenta repressione frutto di tali piani siano state considerate nemici, al tempo stesso, «interni», in quanto oppositori delle locali dittature, ed «esterni», in quanto ostacolo alle mire espansionistiche degli U.S.A.

Questo e altro ci inducono a ritenere puramente formale, già durante il «bipolarismo», ogni distinzione nella definizione della controparte.

A maggior ragione, nel momento in cui, a seguito degli avvenimenti dell'11 settembre 2001, da un lato, la lotta è diretta a un «terrorismo» che assurge a una dimensione universale, e, dall'altro, la guerra diventa «preventiva», assumendo i caratteri di un'operazione di polizia internazionale, parlare di differenza tra nemico «esterno» e «interno» perde in maniera definitiva ogni significato e si fa strada la nuova categoria che possiamo definire del «nemico globale», non integrabile nel mutato quadro politico del «nuovo ordine mondiale».

Attendiamo, adesso, da parte della nuova Amministrazione Obama, sia la chiusura, prevista per fine anno, della prigione *lager* di Guantanamo, sia il ritiro dei contingenti militari dall'Iraq, da completare, secondo le recenti dichiarazioni presidenziali, entro il 31 agosto 2010; non crediamo, tuttavia, che il cambio al vertice degli U.S.A. possa comportare una totale inversione di tendenza nelle strategie interventiste statunitensi, ma riteniamo taluni differenti orientamenti, rispetto al recente passato, correttivi e adeguamenti necessari alla ridefinizione di una nuova fase della «guerra globale preventivo/permanente», formalmente più attenta alla «sensibilità» dell'opinione pubblica mondiale, lasciando, in ogni caso, presagire il ridelinearsi di nuovi scenari bellici.

## NOTE

(1) Nel presente lavoro ci limitiamo a svolgere alcune riflessioni sull'utilizzo strumentale del termine «terrorismo» – cui si accompagna, a seguito dell'11 settembre 2001, l'aggettivo «internazionale» – da sempre fonte di legittimazione per una politica di aggressione militare da parte delle potenze colonizzatrici e imperialiste e per l'affermazione, nella stragrande maggioranza dei sistemi punitivi, e *in primis* nell'ordinamento italiano, del diritto penale del nemico; ai fini di una più dettagliata ed esaustiva disamina delle legislazioni antiterroristiche statunitense, europea ed italiana, cfr. U. NAZZARO, *Against global terrorism: risks for constitutionalism and human rights*, in C. AMIRANTE – P. POLICASTRO, *European Governance and European Constitution*, IVR Cracovia (in corso di stampa).

(2) Cfr., sull'argomento, F. MINI, *Quale guerra dobbiamo combattere*, in *I quaderni speciali di Limes. Rivista Italiana di Geopolitica*, supplemento al n. 4/2001, 13 ss.

(3) Cfr. A. BARATTA, *La politica criminale e il diritto penale della costituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali*, in *La questione criminale nella società globale. Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 10-12 dicembre 1998*, Napoli, 1999,

341 ss.

(4) Cfr. M. CHERIF BASSIOUNI, *Strumenti giuridici per il contrasto del terrorismo internazionale: un'analisi di carattere politico*, in M. CHERIF BASSIOUNI (a cura di), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Milano, 2005, 121.

(5) Cfr. M. CHERIF BASSIOUNI, *Strumenti giuridici per il contrasto del terrorismo internazionale: un'analisi di carattere politico*, cit., 93.

(6) Cfr. M. CHERIF BASSIOUNI, *Strumenti giuridici per il contrasto del terrorismo internazionale: un'analisi di carattere politico*, cit., 95.

(7) Cfr., sul punto, B.M. JENKINS, *Il terrorismo internazionale: una rassegna*, in *Forme di organizzazioni criminali e terrorismo*, Milano, 1988, 187 ss.

(8) Cfr. M. CARLOTTO, *Le irregolari. Buenos Aires horror tour*, Roma, 1998, 139 ss.

(9) Cfr. L. WACQUANT, *Simbiosi mortale. Neoliberismo e politica penale* (a cura di A. DE GIORGI), Verona, 2002.

(10) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST; cfr., al riguardo, S.R. MARTINI VIAL, *Economia e criminalità: considerazioni sul movimento dei senza terra in Brasile*, in *La questione criminale nella società globale. Atti del Convegno Internazionale*, cit., 205 ss.; S.R. MARTINI VIAL, C. LAZZAROTTO FORTES, *O direito à terra como terra do direito. Um estudo de caso no assentamento Lagoa do Junco-Tapes/RS*, Porto Alegre, 2005.

(11) Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (attivo in Chiapas).

(12) Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia - Esercito del Popolo.

(13) Foreign Terrorist Organizations.

(14) Cfr. F. MINI, *Quale guerra dobbiamo combattere*, cit., 18.

(15) Cfr. J.R. CAPELLA, *La globalización: ante una encrucijada político-jurídica*, in *Derecho y justicia en una sociedad global. Law and justice in a global society (anales de la cátedra francisco suàrez)*, Granada, Espana, Mayo 2005, 13 ss. 19.

(16) Cfr. C. AMIRANTE, *Il futuro dell'Unione Europea dopo i referendum: tra economia, espertocrazia e democrazia*, in S. GAMBINO (a cura di), *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali*, Milano, 2006, 169 ss., e in C. AMIRANTE, *Dalla forma Stato alla forma mercato*, Torino, 2008, 1 ss.

(17) Cfr. REDLINK, *L'ONU e «i signori della pace»*, Milano, 2004, 72-73.

(18) Cfr. REDLINK, *L'ONU e «i signori della pace»*, cit., 76.

(19) Cfr. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli-Milano, 1992, 139.

(20) Cfr. REDLINK, *L'ONU e «i signori della pace»*, cit., 83-84.

(21) Cfr. C. FILOSA, *L'ONU: mediazione irrigidita. Una pretesa universalità del particolare dominio di classe*, in REDLINK, *L'ONU e «i signori della pace»*, cit., 90 ss.

(22) Cfr. P. PERSICHETTI, *Dall'etica guerriera alla guerra etica*, in AA.VV., *Il rovescio internazionale. Vademecum per la prossima guerra*, Roma, 1999, 108 ss.

(23) Cfr. P. PICONE, *La guerra contro l'Iraq e le degenerazioni dell'unilateralismo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2003, I, 336.

(24) Cfr. P. PICONE, *La guerra contro l'Iraq e le degenerazioni dell'unilateralismo*, cit., 341.

(25) Cfr. A. RIVERA, *Universalismo particolare e guerra umanitaria*, in AA.VV., *Il rovescio internazionale. Vademecum per la prossima guerra*, cit., 44 ss.

(26) Cfr. A. RIVERA, *Universalismo particolare e guerra umanitaria*, 68-69.

(27) Cfr. A. RIVERA, *Universalismo particolare e guerra umanitaria*, 69.

(28) Ricordiamo, al riguardo, che di «economia di guerra permanente» si parlava già in tempi non sospetti, laddove si stigmatizzava la centralità del mercato delle armi tra le fonti di ricchezza prodotte dall'Occidente; cfr., al riguardo, J. RALSTON SAUL, *I bastardi di Voltaire. La dittatura della Ragione in Occidente*, Milano, 1994.

(29) Cfr. P. PERSICHETTI, *Dall'etica guerriera alla guerra etica*, cit.,

- (30) Cfr. M. MANDEL, *Guerra illegale, danni collaterali e crimini contro l'umanità: il ruolo della legge contro i crimini internazionali dal Kosovo all'Iraq ed oltre*, in *Crit. dir.*, n. 1-2-3, 2004, 16 ss.
- (31) Cfr., sull'argomento, M. COHN, *United States Violation of International Law in Yugoslavia, Afghanistan and Iraq*, in J. NERGELIUS – P. POLICASTRO – K. URATA (eds.), *Challenges of Multi-Level Constitutionalism*, Proceedings of IVR 21st World Congress, Lund, Sweden, 12-18 August 2003, Kraków, 2004, 233 ss.
- (32) Cfr. C. PONTI, *Il processo e la condanna a morte di Saddam Hussein alla luce del diritto internazionale*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 4, 2007, 542 ss.
- (33) Cfr. C. PONTI, *Il processo e la condanna a morte di Saddam Hussein alla luce del diritto internazionale*, cit., 543-545.
- (34) Cfr. L. MAGLIARO, *La libertà delle persone dopo l'11 settembre*, in *Ques. giust.*, n. 2-3, 2004, 315-316.
- (35) Cfr. M. MIRAGLIA, *Paura e libertà (Legislazione antiterrorismo e diritti di difesa negli Stati Uniti)*, in *Ques. giust.*, n. 2-3, 2004, 298 ss.
- (36) Cfr. E. SCISO, *La condizione dei detenuti di Guantanamo fra diritto umanitario e garanzie dei diritti umani fondamentali*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2003, I, 111 ss.
- (37) Cfr. M. MIRAGLIA, *Lotta al terrorismo e diritti dei prigionieri: la Corte Suprema U.S.A. richiama al rispetto dei principi costituzionali*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 11, 2004, 1422 ss.
- (38) Cfr. V. FANCHIOTTI, *Da Hamdan al Military Commission Act 2006: la rivincita dei "nemici del diritto penale"*, in *Ques. giust.*, n. 6, 2006, 1237 ss.
- (39) Cfr. V. FANCHIOTTI, *Da Hamdan al Military Commission Act 2006: la rivincita dei "nemici del diritto penale"*, cit., 1239-1240.
- (40) Cfr. V. FANCHIOTTI, *Da Hamdan al Military Commission Act 2006: la rivincita dei "nemici del diritto penale"*, cit., 1243.
- (41) Cfr. P. CARNEVALE, *Il ruolo del Parlamento e l'assetto dei rapporti fra Camere e Governo nella gestione dei conflitti armati. Riflessioni alla luce della prassi seguita in occasione delle crisi internazionali del golfo persico, Kosovo e Afghanistan*, in P. CARNEVALE (a cura di), *Guerra e Costituzione*, Torino, 2004, 79 ss.
- (42) Cfr. V. FANCHIOTTI, *Cooperazione giudiziaria e garanzie processuali nelle operazioni militari internazionali*, in *Ques. giust.*, n. 5, 2008, 181 ss.
- (43) Cfr. V. FANCHIOTTI, *Cooperazione giudiziaria e garanzie processuali nelle operazioni militari internazionali*, cit., 182.
- (44) Cfr. M. DOGLIANI, *Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra*, in P. CARNEVALE (a cura di), *Guerra e Costituzione*, cit., 39.
- (45) Cfr. M. DOGLIANI, *Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra*, cit., 41-42.
- (46) Cfr. C. DE FIORES, *Sul fondamento giuridico e morale delle guerre di globalizzazione*, in C. DE FIORES – U. POMARICI, *Sovranità e guerra*, Napoli, 2004, 7 ss.
- (47) Cfr., sull'argomento, A. RUGGERI, *Le guerre, la teoria del potere costituente e il bilanciamento tra valori costituzionali*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, 2005, 3 ss.
- (48) Cfr. A. RUGGERI, *Le guerre, la teoria del potere costituente e il bilanciamento tra valori costituzionali*, cit., 19; cfr., altresì, G. DE VERGOTTINI, *Guerra e attuazione della Costituzione*, in P. CARNEVALE (a cura di), *Guerra e Costituzione*, cit., 55 ss.
- (49) Cfr. A. RUGGERI, *Le guerre, la teoria del potere costituente e il bilanciamento tra valori costituzionali*, cit., 20.
- (50) Cfr. C. DE FIORES, *Sul fondamento giuridico e morale delle guerre di globalizzazione*, cit., 16-20.
- (51) Cfr., al riguardo, G. INSOLERA, *Reati associativi, delitto politico e terrorismo globale*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 11, 2004, 1325 ss.
- (52) Cfr. S. REITANO, *Riflessioni in margine alle nuove fattispecie antiterrorismo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 217 ss.
- (53) Cfr. S. REITANO, *Riflessioni in margine alle nuove fattispecie antiterrorismo*, cit., 260-261.
- (54) Cfr. G. INSOLERA, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e*

*diritto penale del nemico*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 7, 2006, 895 ss.

(55) Cfr. G. INSOLERA, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, cit., 896.

(56) Cfr. G. INSOLERA, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, cit., 897-898.

(57) Cfr. M. DELMAS-MARTY, *Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l'inumano?*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di "Dei delitti e delle pene"*, anno II, n. 2, 2007, 21 ss.

(58) Cfr. M. DELMAS-MARTY, *Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l'inumano?*, cit., 22-24.

(59) Cfr. E.D. CRESPO, *Il "Diritto penale del nemico" darf nicht sein!*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di "Dei delitti e delle pene"*, anno II, n. 2, 2007, 39 ss.

(60) Cfr. E.D. CRESPO, *Il "Diritto penale del nemico" darf nicht sein!*, cit., 44-45.

(61) Cfr. M. DONINI, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di "Dei delitti e delle pene"*, anno II, n. 2, 2007, 55 ss.

(62) Ai fini di un *excursus* sulla tradizione emergenziale italiana, caratterizzata dal diritto penale dell'«autore», anziché del «fatto», orientato alla «lotta al nemico», cfr. U. NAZZARO, *La funzione «emergenziale» della pena tra «castigo» e «premio»: spunti di riflessione sulla recente «emergenza sicurezza»*, in *Riv. pen.*, 2009, 227 ss.

(63) Cfr. M. PAVARINI, *La giustizia penale ostile: un'introduzione*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di "Dei delitti e delle pene"*, anno II, n. 2, 2007, 7 ss.

(64) Cfr. V. RUGGIERO, *Guerra, criminalità e cosmopolitismo*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di "Dei delitti e delle pene"*, anno II, n. 2, 2007, 89 ss.

(65) Cfr. V. RUGGIERO, *Clonando il nemico*, in *Dei delitti e delle pene*, anno X, n. 1-2-3, 2003, 103 ss.

(66) Cfr. A. BARATTA, *La politica criminale e il diritto penale della costituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali*, cit., 343-344.